

Del. n. 68/2012/PRSE



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE | Presidente |
| - Cons. Raimondo POLLASTRINI | Componente |
| - Cons. Graziella DE CASTELLI | Relatore |
| - Primo Ref. Laura D'AMBROSIO | Componente |
| - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2010;

VISTO l'art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 149;

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 204/2011/INPR del 27 settembre 2011;

VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le "prime linee di orientamento" in ordine alle modalità applicative della norma sopra richiamata;

PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione degli enti di cui all'elenco riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione in ordine al rendiconto 2010;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni predisposte e gli elementi emersi in istruttoria con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO

- che la legge n. 266 del 2005 e le sopra citate "Linee guida" prevedono l'adozione di "specifiche pronunce" nelle ipotesi di constatata irregolarità grave - per tale ritenendosi una irregolarità contabile tale da incidere sugli equilibri finanziari - ma che le caratteristiche del controllo di tipo collaborativo suggeriscono di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà;

- che la Sezione regionale della Toscana, considera "gravi", anche irregolarità contabili che tali di per sé non sarebbero, ma che costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio, se ed in quanto accompagnate e potenziate da altre connesse irregolarità e/o da sintomi di criticità o difficoltà gestionale;

- che l'adozione di "specifiche pronunce", ha la finalità di "avvisare" l'organo elettivo e di promuovere, eventualmente, le opportune misure correttive o compensative, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito di un controllo che può considerarsi esteso all'intero ciclo di bilancio (preventivi e consuntivi) o ad eventuali approfondimenti di tipo documentale, anche limitati ad alcune tematiche ritenute necessarie a seguito dell'istruttoria condotta sui questionari nell'ambito delle norme di cui al D.Lgs. 149/2011;

- che le caratteristiche del controllo stesso, prevalentemente di tipo cartolare, consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio con l'Ente, irregolarità contabili o criticità gestionali che la Sezione considera gravi ma che compete poi all'Ente valutare le segnalazioni nell'ambito più ampio in cui esse si inquadrano, non soltanto in funzione delle caratteristiche dell'Ente e di eventuali oggettive difficoltà di adeguarsi alle prescrizioni di legge, ma anche per la possibilità che le irregolarità e/o criticità risultino già superate a seguito di misure adottate, ovvero determinate da evenienze contingenti, o collocate in via residuale all'interno di un percorso di risanamento;

- che la Sezione, nelle analisi specifiche sull'esercizio 2010, ha ritenuto rilevanti ed analizzato solo alcuni dei profili di criticità ed irregolarità e pertanto l'assenza di specifico rilievo non può essere considerata quale valutazione positiva;

- che, in base alle modifiche normative introdotte dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 149/2011, qualora dalle specifiche pronunce risultino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato entro il termine assegnato dalla Corte le necessarie misure correttive, la Sezione, avvia una procedura che coinvolge il Prefetto in relazione alla dichiarazione di dissesto dell'Ente locale;

- che pertanto nei casi di gravi irregolarità contabili segnalati dalla Sezione, a seguito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2010, e delle più ampie valutazioni per l'identificazione di situazioni di possibile dissesto o pre-dissesto, è stabilito uno specifico approfondimento istruttorio per accertare la gravità della fattispecie rilevata e la concomitanza con altre situazioni di irregolarità o di squilibri strutturali o comportamenti difformi dalla sana gestione;

- che la verifica di tali situazioni, trattata complessivamente nell'ambito di uno specifico profilo, deve avvenire secondo parametri predefiniti dalla Sezione, esaminando in particolare gli aspetti ritenuti rilevanti oltre ad eventuali profili delle criticità con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale o alla loro caratteristica di evento non ricorrente e quindi transitorio. La serie storica dei profili individuati dalla Sezione quali segnalatori di situazione di grave criticità vengono pertanto valutati con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione nel corso dell'esame dei questionari;

- che viene demandato al successivo referto la valutazione delle condizioni di dissesto e pre-dissesto e la richiesta delle consequenziali misure correttive immediatamente attuabili dagli enti;

- che la segnalazione di irregolarità non gravi, di sintomi di criticità, e le considerazioni in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, indirizzate all'organo di vertice dell'Ente, richiamate nelle delibere della Sezione, non è invasiva dell'autonomia degli enti ma, si colloca nell'alveo dell'ottica collaborativa della funzione di controllo;

RILEVATO

- che, per gli Enti di cui all'elenco della parte dispositiva l'istruttoria non ha evidenziato profili di gravi irregolarità, suscettibili di "pronuncia specifica" ai sensi di legge, ma profili di irregolarità non grave e/o sintomi di criticità gestionale;

- che l'istruttoria deve pertanto considerarsi conclusa, ma che i profili di cui sopra, nell'ambito dei principi del controllo collaborativo, vadano segnalati agli Enti a prescindere da un preventivo contraddittorio, così demandando all'autonomia degli Enti stessi di disporre sia le eventuali verifiche, sia le eventuali misure di correzione;

DELIBERA

Dalla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2010 e dall'esame dei prospetti ad essa allegati, per gli Enti di seguito elencati, non emergono irregolarità contabili gravi suscettibili di pronuncia specifica.

- Comune di Bagno a Ripoli (FI)
- Comune di Borgo San Lorenzo (FI)
- Comune di Capraia e Limite (FI)
- Comune di Castelfiorentino (FI)
- Comune di Cerreto Guidi (FI)
- Comune di Certaldo (FI)
- Comune di Dicomano (FI)
- Comune di Empoli (FI)
- Comune di Figline Valdarno (FI)
- Comune di Greve in Chianti (FI)
- Comune di Impruneta (FI)
- Comune di Montelupo Fiorentino (FI)
- Comune di Montespertoli (FI)
- Comune di Reggello (FI)
- Comune di Rignano sull'Arno (FI)
- Comune di Rufina (FI)
- Comune di Scarperia (FI)
- Comune di Sesto Fiorentino (FI)
- Comune di Signa (FI)
- Comune di Tavarnelle in Val di Pesa (FI)
- Comune di Vaglia (FI)
- Comune di Vicchio (FI)
- Comune di Vinci (FI).


Tuttavia la Sezione ritiene opportuno, nell'ottica collaborativa del controllo, fornire alcune osservazioni emerse in seguito all'approfondimento dei dati trasmessi con i questionari. Le osservazioni, in ordine alle criticità e/o irregolarità non gravi, all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, nei profili esaminati, saranno trasmesse in via telematica mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., contestualmente alla presente delibera, al Consiglio comunale e al Sindaco, con apposita "nota osservazioni".

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione degli enti elencati nella parte dispositiva della delibera;
- che la nota osservazioni, citata nella delibera (relativa a ciascun Comune), sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione unitamente alla presente.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2012.

Il Presidente
Vittorio GIUSEPPONE



Il Relatore
Graziella DE CASTELLI



Depositata in Segreteria il 17 aprile 2012

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Fabio CULTRERA

